CITTA' DI CAMOGLI

COMUNE DI CAMOGLI

Provincia di Genova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con C.S.491/20.10.1994
Modificato con: - C.C. n.37/22.06.1998
- C.C. n. 10/12.02.2001
- C.C. N. 7/11.02.2002
- C.C. N.114/17.12.2007

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1
Gestione del servizio

1. Il Comune di Camogli provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 507 del 15.11.1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Il servizio viene svolto in regime di privativa con le modalità e nelle località del territorio comunale stabilite dal Regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982 n. 915.

Art. 2
Istituzione della tassa

1. Per il servizio di cui all'art. 1 è istituita dal Comune di Camogli l'apposita tassa annuale prevista dall'art. 58 del D. Lgs 507 del 15/11/1993.

2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate, secondo le categorie d'uso, come risultano dal prospetto allegato sub a) al presente regolamento.

Art. 3
Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:

a) I rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati e in aree coperte a qualsiasi uso adibite;
b) I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, d'arredamento, d'impiego domestico, d'uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
c) I rifiuti speciali considerati assimilanti ai rifiuti urbani dall'art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994 n. 146 e cioè gli accessori per l'informatica e i rifiuti al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Art. 4
Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura sottonotata in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta:

a) Oltre 201 mt. ……..40% della tariffa ordinaria;

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste al successivo art. 11 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni obiettive di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana.

b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.

c) Superfici coperte o scoperte e relative attrezzature riservate di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici dovendosi escludere che durante l'attività sportiva i praticanti possano produrre rifiuti;

d) Unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);

e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea perizia di un tecnico iscritto all'albo professionale.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazioni riguardanti organi di Stato esteri;

b) I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

c) Terreni pertinenziali incolti o utilizzati per attività agricole, esercitate anche in forma non imprenditoriale.

d) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.

5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie dove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività stessa, ridotta del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Elenco attività sottoposte a detassazione

Falegname
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti
Autofficine di elettrauto
Distributori di carburante
Pasticcerie
Rosticcerie
Lavanderie
Verniciatura
Galvanotecnici
Fonderie
Case di cura

Art. 6
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.

Art. 7
Soggetti responsabili della tassa

1. Per le abitazioni e le relative pertinenze la tassa è accertata nei confronti di chi occupa, detiene o conduce locali od aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.
2. Per gli alloggi affittati con mobili o in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali o le aree oggetto della tassa.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comunali nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte, sia d'uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

CAPO II
COMMISURAZIONE TASSA E TARIFFE

Art. 8
Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe calcolate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili sono arrotondate a cinquanta centesimi di Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.
3. La superficie è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiore si arrotondano al metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Negli alloggi in condominio il calcolo delle superfici tiene conto anche delle parti comuni del condominio che, per loro natura e/o usi, sono idonee a produrre rifiuti. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie tassabile di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto.
   a) Aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a cinque condomini
   b) Aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a dieci condomini
   c) Aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre a dieci condomini
6. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nelle categorie individuare ai sensi del punto a) dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Art. 9
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Servizio Tributi, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 9 bis
Riscossione Diretta

1. A partire dall'anno 2008, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento della Tassa Rifiuti, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire sul conto corrente postale n. 26671164 intestato al Comune di Camogli Ufficio Tributi.
2. Il Comune per semplificare gli adempimenti provvederà alla spedizione di specifico documento contenente l'indicazione dell'immobile soggetto alla tassa stessa, con allegati i bollettini di C/C postale con l'importo precalcolato.
3. Il versamento della tassa dovrà avvenire:
a) se ordinaria, massimo in tre rate con le scadenze indicate su ogni bollettino, oppure in un'unica soluzione alla scadenza anch'essa indicata.
b) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in caso di emissione da parte dell'ufficio di avvisi d'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione oppure di avviso d'accertamento in rettifica della dichiarazione stessa.
In caso di omesso/parziale versamento della tassa, l'ufficio tributi provvederà, inizialmente, all'invio al contribuente di sollecito di pagamento, con l'applicazione dei soli interessi moratori.
4. Relativamente alla TARSU il Comune riscuoterà anche l'Addizionale e la Maggiorazione ECA di propria spettanza ed il Tributo Provinciale, devolvendolo successivamente alla Provincia.
5. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
6. Viene considerato omesso il versamento effettuato dopo il 30 novembre.
Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi l'Ufficio tributi provvederà all'attivazione di una procedura che verrà imputata in capo al contribuente insolvente.
7. In caso di ricevimento, del documento di pagamento oltre la data di scadenza della prima rata, sarà considerato tempestivo il versamento effettuato nei 30 gg successivi alla data di ricevimento: fa fede a tal fine il timbro postale.
8. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi l'ufficio Tributi provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/18.12.1997.
9. La riscossione coattiva del tributo è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr.

602/29, modificato con D.P.R. nr. 43/28.01.1988, o in altra forma contemplata dalle leggi.

10. Il visto di esecutorietà dei ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 10
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e in modo non ricorrente locali o aree pubbliche, d'uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
Gli importi così calcolati sono arrotondati ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.

Art. 11
Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

a) Abitazione con unico occupante residente avente una superficie superiore ai 50 mq. utili, escluse le pertinenze: 20%;

b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;

c) Locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi all'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%;

d) Attività produttive per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Lgs. 507/93: 10%;

1. La riduzione viene concessa a consuntivo, ossia alla fine del periodo di imposta nel quale il recupero si è verificato;
2. Il recupero deve essere effettuato presso soggetti autorizzati e dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato, indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al recupero nonché la relativa quantità oppure da documentazione idonea a dimostrare quanto richiesto con la predetta dichiarazione.

4. Le richieste di riduzione di cui ai commi precedenti debbono essere presentate dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo.

5. Il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo comporta l'obbligo per il contribuente di presentare la denuncia di variazione entro i termini di legge, in difetto il tributo sarà dovuto per intero, quindi recuperato con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/93.

Art. 12
Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio istituito ed attivo, non abbia luogo o sia svolto in permanete violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utenza questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione scritta all' Ufficio Tributi della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che la hanno impedita.

Art. 13
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) Gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, escludi i locali annessi destinati ad uso abitazione od usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).

b) Le abitazioni occupate da:

1. Persone sole o riunite in nuclei familiari, che siano esclusivamente titolari della sola pensione sociale o minima di importo non superiore a quello stabilito dall' INPS, a condizione che le persone stesse non siano proprietarie di beni immobili o mobili registrati e prive di parenti obbligati;
2. I nuclei familiari in particolari situazioni di bisogno seguiti da servizi sociali.

c) I locali o aree pubbliche, nonché le aree gravate da servitù di pubblico passaggio, temporaneamente occupate o detenute da utenti che non abbiano scopo di lucro, per manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune.

d) I locali o le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.

e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua): ESENTI.

f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea perizia di un tecnico iscritto all'albo professionale: ESENTI.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 14
Copertura delle esenzioni

1. A partire dal Bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui al precedente art. 13 commi "a", "b" e "c".

CAPO III
DENUNCIE- ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 15
Denuncie

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. L'elenco dovrà contenere l'indirizzo degli occupanti o detentori dei locali e/o aree oggetto della tassa in argomento, il nome e cognome, i dati anagrafici ed il codice fiscale degli occupanti o detentori dei predetti immobili, nonché l'indirizzo di residenza dei medesimi se diverso da quello dei locali e/o aree occupati o detenuti.

4. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.

5. La denuncia deve contenere:
a) L'indicazione del codice fiscale del soggetto passivo;
b) Cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza;
c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e) La data di inizio della condizione o occupazione dei locali e delle aree;
f) La data in cui viene presentata la denuncia e la forma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

6. L'ufficio comunale rilascia la copia della denuncia con timbro di avvenuta consegna, mentre nel caso di spedizione, si considera la data indicata dal timbro postale.

7. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 10 l'obbligo della denuncia è assolto al seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del citato decreto n. 507 ovvero in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 16
Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 15, primo comma ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunziarne, con la forma e nei tempi di cui all'art. 15, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 11.

Art. 17
Poteri del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune può esercitare i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs n. 507/93 ed in particolare può:
a) Accedere ai locali ed alle aree di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento

per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;

b) Invitare il contribuente ed il proprietario a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove;

c) Esigere in visione dai proprietari dei fabbricati e delle aree le planimetrie degli immobili utilizzati direttamente o concessi in affitto nonché i contratti di locazione o di affitto;

d) Rivolgere al contribuente motivato invito a rispondere a questionari. Relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

e) Esigere, per rettificare la superficie accertata dal Comune in base ai documenti agli atti, la presentazione di una planimetria in scala 1:100 o 1:200, firmata dal professionista e accompagnata da dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dello stesso nella quale egli dichiari che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto.

Nella planimetria dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Cognome, nome, codice fiscale e qualifica del richiedente;
- Cognome e nome del progettista, avente titolo professionale ai sensi di legge;
- Localizzazione dell'immobile o dell'area oggetto della tassa di che trattasi, mediante indicazione precisa della via e del numero civico;
- Oggetto elaborato grafico;
- Computo metrico dettagliato della superficie lorda, nonché di quella netta;
- Data.

Art. 18
Rimborsi e sgravi

1. Le fattispecie di rimborsi o sgravio delle somme iscritte a ruolo previste dalla legge sono le seguenti:

a) Errori: vanno prese in considerazione le diverse forme di errore, sia quindi gli errori materiali (es: errata individuazione del contribuente) sia gli errori di calcolo;

b) Duplicazione del pagamento del tributo con riguardo al medesimo presupposto;

c) Inesistenza o eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ovvero Direzione Regionale delle Entrate o a seguito di provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione di primo grado;

d) Cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero presentazione tardiva della denuncia di cessazione di cui all'art. 64 comma 4 del D.Lgs 507/93.

e) In ogni altro caso in cui il tributo sia riconosciuto non dovuto da parte del Comune.

2. I tempi relativi allo sgravio o al rimborso mutano a seconda delle varie fattispecie e più precisamente:

a) Nelle prime tre fattispecie (errori, duplicazioni, inesistenza o eccedenza) l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni;

b) Nella quarta fattispecie, che contempla le ipotesi della lettera d) del precedente comma, lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;

c) Nella ipotesi residuale lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente.
L' istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 19
Accertamenti – Riscossioni – Contenzioso

1. Per quanto concerne l'accertamento e la riscossione della tassa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93.

2. A partire dall'anno d'imposta 2008, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento della Tassa Rifiuti, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire sul conto corrente postale n. 26671164 intestato al Comune di Camogli Ufficio Tributi.

3. Il Comune per semplificare gli adempimenti provvederà alla spedizione di specifico documento contenente l'indicazione dell'immobile soggetto alla tassa stessa, con allegati i bollettini di C/C postale con l'importo precalcolato.

4. Il versamento della Tarsu dovrà avvenire:

a) se ordinaria in tre rate con le scadenze indicate su ogni bollettino, oppure in un'unica soluzione alla scadenza anch'essa indicata.

b) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in caso di emissione da parte dell'ufficio di avvisi d'accertamento per omessa presentazione dichiarazione oppure di avviso d'accertamento in rettifica della dichiarazione.

In caso di omesso/parziale versamento della tassa, l'ufficio tributi provvederà all'invio al contribuente di sollecito di pagamento, con l'applicazione dei soli interessi moratori.

5. Relativamente alla TARSU il Comune riscuoterà anche l'addizionale e la maggiorazione ECA di propria spettanza ed il Tributo Provinciale sopra citato, devolvendolo successivamente alla Provincia.

6. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

7. Viene considerato omesso il versamento effettuato dopo il 30 novembre.

Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi l'Ufficio Tributi provvederà all'attivazione di una procedura di sollecito di pagamento ed ogni spesa relativa all'attivazione della predetta proceduta verrà imputata in capo al contribuente insolvente.

8. In caso di ricevimento, del documento di pagamento oltre la data di scadenza della prima rata, sarà considerato tempestivo il versamento effettuato nei 30 gg successivi alla data di ricevimento: fa fede a tal fine il timbro postale.

9. La riscossione coattiva del tributo potrà essere affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la proceduta di cui al D.P.R. nr. 602/29, modificato con D.P.R. nr. 43/28.01.1988.

10. Il visto di esecutorietà dei ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

11. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/72 n. 638 sino all'entrata in vigore della disciplina del nuovo processo tributario di cui al D.Lgs. 545 e 546 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 288 del T.U. della Finanza Locale L. 1409/1931, n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 288 del T.U. della Finanza Locale L. 14/09/1931, n. 1175 e successive modifiche. Pertanto gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del predetto art. 71 è ammesso ricorso:

- Alla Direzione Regionale delle entrate, entro 30 giorni dalla notifica degli avvisi stessi, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto del D. Lgs 31.12.1992 n. 546.

Avverso alla decisione di 1° grado è ammesso il ricorso al Ministero della Finanza, per controversie in cui l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore ad € 154,93 (L. 300.000) (art. 69, comma 7 del D.L. 331/93 convertito dalla Legge n. 427/93).

Art. 20
Sanzioni

1. **Per le omissioni e violazioni indicate nell'art. 76 commi 1 e 2 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni con le seguenti modalità:**
   a) Omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione
   Sopratassa pari al 50% dei tributi dovuti complessivamente.
   b) Denuncia presentata con ritardo inferiore al mese, in assenza di accertamento

Sopratassa pari al 5%.
c) Denuncia presentata con ritardo superiore al mese, in assenza di accertamento Sopratassa pari al 20%.
d) Denuncia infedele per oltre un quarto della tassa dovuta.
Sopratassa del 50% della differenza tra il dovuto e il denunciato (oltre alla sanzione prevista nella lettera a).
Le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, le sanzioni sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

2. **Per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da € 25 a € 258, a seconda della gravità della violazione.**
3. **Le sanzioni indicate al comma 1^ sono altresì ridotte a ¼ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.**
4. **In sede di verifiche fiscali l'ufficio tributi può, anziché procedere all'immediata emissione di avviso di accertamento, invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione fiscale provvedendo al pagamento entro gg. 30. il pagamento entro il predetto termine, in quanto dimostrativo della buona fede del contribuente, comporterà come tale la non applicazione di sanzioni.**

CAPO IV
DISPISIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21
Funzionario Responsabile

1. Al funzionario designato della Giunta Comunale sono attribuiti la funzione e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 507/93.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni e poteri il sostituto responsabile.

Art. 22
Principio dell' autotutela

1. Nell' esercizio della gestione, il funzionario responsabile può applicare i principi connessi all' autotutela. In tale contesto può richiedere autocertificazioni, dichiarazioni, manleve e quant' altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale per il Comune.

Art. 23
Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 24
Norma transitoria

1. Ai sensi del D.L. n. 530/94 pubblicato sulla G.U. dell'8/9/1994, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denuncie originarie di variazione di cui all'art. 70

sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 settembre 1994 ed il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presenti entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

2. Ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs 507/1993, le categorie tassabili saranno riclassificate entro il 31/10/1995, per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Art. 25
Norme finali

1. Viene abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione consiliare n. 132 del 20/07/1977 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con le seguenti norme.

Art. 26
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a dell'art. 22 della Legge 8 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ed ha efficacia dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, ad eccezione delle norme previste in attuazione:

a) Degli artt, 59 comma 2, secondo periodo e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs 507/93, che hanno decorrenza dall'01/01/1995;

b) Degli artt. 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo , e 66 del D.Lgs 507/1993 che hanno decorrenza dall' 01/01/1996.

INDICE

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1……Gestione del servizio
Art. 2……Istituzione della tassa
Art. 3……Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 4……Presupposto della tassa
Art. 5……Esclusione dalla tassa
Art. 6……Soggetti passivi
Art. 7……Soggetti responsabili della tassa

CAPO II
COMMISURAZIONE TASSA E TARIFFE

Art. 8…….Commisurazione della tassa
Art. 9……...Decorrenza della tassa
Art. 9 bis…….Riscossione Diretta (inserito con Delibera di Variazione n.114/2007)
Art. 10……Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 11……Riduzioni
Art. 12……Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
Art. 13……Esenzioni
Art. 14……Copertura delle esenzioni

CAPO III
DENUNCIE – ACCERTAMETO – RISCOSSIONE - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 15……Denuncie
Art. 16……Denuncia di variazione
Art. 17……Poteri del Comune
Art. 18……Rimborsi e sgravi
Art. 19……..Accertamenti – Riscossioni – Contenzioso
Art. 20……Sanzioni (variato con Delibera di Variazione n. 114/2007)

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21……Funzionario Responsabile
Art. 22……Principio dell'autotutela
Art. 23……Rinvio ed altre disposizioni
Art. 24……Norma transitoria
Art. 25……..Norme finali
Art. 26……..Pubblicità del Regolamento
Art. 27……..Entrata in vigore

TABELLA TARIFFE
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3 Cinematografi e teatri
4 Autorimesse, magazzini, rimessaggi, grandi carrozzerie
6 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
7 Stabilimenti balneari, termali, stazioni, scalo ferroviario
8 Esposizioni ed autosaloni, commercio ingrosso
10 Abitazioni ad uso domestico comprese le abitazioni che svolgono servizio di alloggio e prima colazione denominato Bed & Breakfast
11 Box
12 Alberghi con ristorazione
13 Alberghi senza ristorazione
14 Case di cura e riposo, carceri
15 Ospedali
16 Cantine
17 Cantine fuori area raccolta oltre 201 m
18 Abitazione unico occupante residente – abitazione oltre 50 mt
19 Abitazione fuori area raccolta oltre 201 mt
20 Abitazione unico occupante residente Fuori Area Raccolta oltre 201 mt
21 Abitazione fuori area raccolta da 301 a 500 mt
22 Abitazione Fuori Area Raccolta oltre 500 mt
23 Box fuori area raccolta oltre 201 mt
25 Uffici, agenzie, studi professionali
26 Banche ed istituti di credito
28 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, quadri..
29 Edicola, farmacia, tabaccaio, profumerie, ottico, fotografi, orefici, plurilicenze
30 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
31 Banchi commercio di beni durevoli su aree pubbliche con tassa giornaliera
32 Banchi di mercato di beni durevoli
33 attività artigianali tipo bottega I: parrucchiere, barbiere, estetista
34 Attività artigianali tipo bottega II: falegname, fabbro, elettricista, idraulico
35 Carrozzeria, autofficina elettrauto
36 Attività ind.li con capannoni di produzione (stabilimenti) e att. Artigianali superiori 500 mq
37 Attività artigianali di produzione di beni speciali ed att.tà diversa dai punti precedenti
39 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
40 Mense, birrerie, amburgherie
41 Bar, cafè, pasticcerie
42 Ipermercati di generi misti
43 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
44 Plurilicenze alimentari e/o miste
45 Commercio al dettaglio e all'ingrosso di ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio e banchi mercato a ruolo
46 Banchi commercio generi alimentari con tassa giornaliera su arre pubbliche
47 Banchi di mercato di genere alimentari
48 Discoteche e night club, circoli di ritrovo o di divertimento